



## APE: Come procedere in merito agli impianti?

In attesa del collegamento e dell'interoperabilità tra il Catasto degli APE CENEDfvg e il Catasto degli impianti termici CRIT-FVG, si riportano le indicazioni relative agli impianti che considerare nella redazione dell'APE.

### ALCUNI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E FAQ MINISTERIALI

#### **Decreto legislativo 192/2005 e ss.mm.ii.**

Il D.Lgs.192/05 ha dato la definizione di impianto termico: *“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”*

Una FAQ successiva ha stabilito che tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche gli edifici residenziali monofamiliari, le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. Altrimenti, se servono altre tipologie di immobili, sono assimilati agli impianti di climatizzazione (ad esempio bar, ristoranti, palestre, parrucchiere, strutture ricettive ecc.).

#### **FAQ del MISE**

Il MISE nel mese di dicembre 2018 ha pubblicato la FAQ 3.14:

*“Data la definizione di impianto termico del D.Lgs.192/05:*

- 1- Una unità immobiliare riscaldata con una resistenza elettrica da 4 kW, per il calcolo delle prestazioni energetiche, è da considerare priva di impianto?*
- 2- Una unità immobiliare riscaldata con una resistenza elettrica da 6 kW, per il calcolo delle prestazioni energetiche, è da considerare priva di impianto?*
- 3- Una unità immobiliare riscaldata con termo-convettori a gas singoli, che non superano in totale i 5kW, è da considerare priva di impianto?*
- 4- Una unità immobiliare con un boiler elettrico per la produzione di acs, a servizio della singola unità, è da considerare priva di impianto per la produzione di acs?*
- 5- Una unità immobiliare con una pompa di calore per la produzione di acs a servizio della singola unità, è da considerare priva di impianto per la produzione di acs?*

*Risposta: Ai fini della redazione degli APE e per quanto riguarda i requisiti energetici minimi, indipendentemente dalla definizione di impianto termico, tali impianti tecnici devono essere considerati e imputati, purché impianti fissi concorrenti ai servizi considerati nella prestazione energetica dell'edificio e di potenza sufficiente a garantire le temperature degli ambienti previste dalla legge. Si noti tuttavia che non tutti gli impianti tecnici sono soggetti agli obblighi relativi alle ispezioni e alla dotazione di libretto di impianto. “*



Il DPR 74/2013 all'articolo 8 stabilisce che: *“In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica”* e nell'allegato A la nota specifica che *“I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.”* Si precisa che per *“stesso impianto”* si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.

Il Mise nel 2016 ha pubblicato la FAQ n.2.7: *“Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l'impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 dello stesso D.lgs. 192/05 e s.m.i.*

*Nell'APE, tra l'altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell'impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati.*

*All'atto dell'emissione dell'APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che l'impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti termici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.”*

## **Disposizioni regionali**

Le disposizioni regionali di cui all'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.2018 del 30 dicembre 2020 danno ulteriori indicazioni.

### **Art. 4 Ambito di applicazione**

*“1. Il presente atto si applica agli impianti termici civili di climatizzazione invernale ed estiva inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, come definiti dall'art.3, comma 1, lettera a. del presente atto, installati sul territorio regionale.*

*2. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente atto:*

*a) i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;*

*b) i caminetti aperti e gli apparecchi che consentono anche la cottura dei cibi sia mediante piastra di cottura sia con eventuale forno, non collegati ad un sistema di distribuzione e diffusione del calore, di qualsiasi potenza;*

*c) i generatori di calore destinati esclusivamente ai cicli di processo e i generatori di calore ad uso promiscuo qualora la parte destinata al ciclo di processo sia prevalente rispetto alla parte destinata alla climatizzazione dei locali, nonché i generatori che, negli edifici industriali e artigianali, utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.”*

### **Art. 8 Registrazione impianti al Catasto Regionale Impianti Termici**

*“1. Sono soggetti a registrazione al Catasto tutti i generatori di calore installati sugli impianti termici come*



definiti dal d.lgs. 192/2005 anche se non collegati ad un sistema di distribuzione e diffusione del calore, ad esclusione di quelli di cui all'art. 4, comma 2.

2. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento sistematico del Catasto regionale, la trasmissione alla Regione della documentazione inerente gli impianti termici nei casi previsti dal presente atto avviene in forma esclusivamente informatica.

3. La registrazione degli impianti termici nel CRIT-FVG si effettua tramite la trasmissione della scheda identificativa di cui al punto 1 del libretto di impianto di cui all'Allegato A al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013" e con le modalità ivi previste."

#### Art. 9 Targatura impianto

"1. All'atto della registrazione, l'impianto termico al servizio dell'edificio viene identificato in modo univoco mediante l'attribuzione della seguente codificazione:

- codice Targa impianto di seguito Targa: identifica la potenza termica complessiva installata nell'edificio;
- codice impianto: identifica le diverse tipologie di apparecchi installati nell'edificio, classificandoli per tipologia di fonte energetica che li alimenta (combustibile fossile, fonte rinnovabile, biomassa) e per potenza nominale.

2. Ad una Targa possono essere associati più codici impianto.

3. La Targa deve essere riportata sul libretto di impianto e su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all'impianto stesso.

4. L'apposizione della Targa sull'impianto, che non dà luogo ad ulteriori oneri per l'utente finale, è effettuata:

- dagli operatori del settore, in fase di installazione dell'impianto con la trasmissione della scheda identificativa o, per gli impianti già censiti sul Catasto alla data di entrata in vigore del presente atto, al momento della registrazione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- dall'ispettore, in caso di ispezione.

5. Sono registrati con diversi codici impianto i generatori di calore funzionanti a combustibile fossile, i generatori alimentati a biomassa e quelli destinati alla climatizzazione estiva o pompe di calore, inoltre:

a) i generatori di calore che insistono su un unico impianto qualora abbiano potenza nominale utile inferiore a 35 kW sono registrati ognuno con un proprio codice impianto;

b) i generatori di calore aventi potenza nominale utile superiore o uguale a 35 kW che insistono su un unico impianto vengono identificati da un unico codice impianto."

#### art. 15 Requisiti impianti termici

"3. Nel caso in cui risulti impossibile effettuare il collaudo al completamento dell'installazione, l'installatore deve comunque provvedere alla registrazione dell'impianto non attivato al CRIT-FVG entro sei mesi dalla data dell'installazione e comunque prima della redazione dell'attestato di prestazione energetica"

#### art. 16 Impianti termici o generatori disattivati

"1. Sono considerati impianti termici o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico o il generatore non può funzionare o non collegati ad una fonte di energia."



## DATI DA INSERIRE NELL'APE

Al fine dell'interoperabilità tra Catasto APE CENEDfvg e Catasto Impianti Termici CRIT FVG, durante il deposito dell'APE, il certificatore deve indicare:



**POD**, point of delivery, è il punto fisico in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete e consegnata a un'abitazione, a un ufficio o a un'attività produttiva. È un codice di 14 caratteri e include il codice nazione (IT) seguito da tre cifre che identificano il distributore locale, la lettera E per l'energia elettrica e una serie di 8 cifre che identificano esattamente il punto di prelievo. Questo dato non dovrà essere inserito nel caso di edifici distaccati dalla rete elettrica.



**PDR**, Punto di Riconsegna, indica il punto fisico in cui il gas metano viene consegnato dal fornitore e prelevato dall'utente finale. È un codice di 14 caratteri dove le prime 4 cifre identificano il codice territoriale (0088) e le restanti identificano univocamente il punto di prelievo. Questo dato non dovrà essere inserito nel caso di assenza di impianto, impianti a pompa di calore (elettrica) o impianti non collegati alla rete del gas metano.



**Codice targa** rappresenta l'identificativo del sistema edificio/impianto ed è apposto sui generatori. È un codice alfanumerico di 16 cifre che inizia con "06".

A destra due esempi di targa che si possono trovare sui generatori.



**Codice impianto** rappresenta l'identificativo del singolo generatore/impianto. Il dato va inserito nel software di calcolo e, essendo presente nel file xml, viene rappresentato nella tabella dell'APE a pagina 3.

Di norma, codice targa dell'impianto, POD e PDR sono univoci per ciascuna unità immobiliare. Tuttavia, nel caso in cui siano presenti sia un impianto centralizzato sia un impianto autonomo, tali codici possono essere duplici, uno per ciascun impianto.

Nel caso il certificatore rilevi delle anomalie, chiediamo cortesemente di contattare gli uffici di FVG Energia.

## COME SCARICARE LIBRETTO IMPIANTO E RCEE DAL CRIT

Dal Catasto Regionale degli Impianti Termici (CRIT), in qualità di responsabile dell'impianto, è possibile scaricare il libretto di impianto e i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) accedendo alla pagina <https://fvgeneria.it/impianti-termici/servizi-cittadino.html>

L'accesso può avvenire tramite autenticazione semplificata, inserendo il codice fiscale, il codice targa dell'impianto e la zona di riferimento (comune o provincia). In alternativa, il responsabile dell'impianto può accedere utilizzando la propria identità digitale.

**TIPOLOGIA IMPIANTI**

Di seguito sono elencate le situazioni più frequenti relative agli impianti termici nelle quali un certificatore energetico può trovarsi durante la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE).

È in ogni caso necessario tenere conto delle disposizioni regionali, secondo le quali:

*“Sono soggetti a registrazione al Catasto tutti i generatori di calore installati sugli impianti termici come definiti dal d.lgs. 192/2005 anche se non collegati ad un sistema di distribuzione e diffusione del calore, ad esclusione di quelli di cui all’art. 4, comma 2.”*

<b>IMPIANTI FUNZIONANTI</b>		
A.1	Impianto funzionante e soggetto a RCEE	Per emettere l’APE è necessario: <ul style="list-style-type: none"><li>• indicare codice targa, codice impianto, POD e PDR</li><li>• caricare il libretto dell’impianto</li><li>• caricare l’ultimo RCEE</li></ul>
B.1	Impianto funzionanti non soggetti a RCEE	Per emettere l’APE è necessario: <ul style="list-style-type: none"><li>• indicare codice targa, codice impianto, POD e PDR</li><li>• caricare il libretto dell’impianto</li><li>• caricare la dichiarazione che l’impianto è escluso dai controlli di efficienza energetica (DPR 16 aprile 2013, n. 74)</li></ul>
C.1	Impianto funzionante, senza libretto/RCEE	Ai fini dell’emissione dell’APE, è necessario verificare se l’impianto risulta già registrato accedendo al Catasto Regionale degli Impianti Termici (CRIT) in qualità di responsabile di impianto, oppure contattando una ditta abilitata ad operare sul Catasto stesso. Qualora l’impianto non risulti presente nel Catasto, è necessario procedere alla registrazione e alla targatura dell’impianto, nonché all’esecuzione del controllo di efficienza energetica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  In CENEDfvg è necessario: <ul style="list-style-type: none"><li>• indicare codice targa, codice impianto, POD e PDR</li><li>• caricare il libretto dell’impianto</li><li>• caricare l’ultimo RCEE</li></ul>
D.1	Presenza di scaldacqua	Ai fini dell’APE, gli scaldacqua sono considerati impianti e devono pertanto essere inseriti nel calcolo della prestazione energetica. Ai fini del Catasto degli Impianti Termici, invece, gli scaldacqua installati in singole unità immobiliari a uso residenziale (e assimilate) non sono considerati impianti termici; di conseguenza, non è prevista l’attribuzione del codice impianto.
E.1	Presenza di pompe di calore (per la climatizzazione estiva e/o invernale)	Ai fini dell’emissione dell’APE, è necessario verificare se l’impianto risulta già registrato accedendo al Catasto Regionale degli Impianti Termici (CRIT) in qualità di responsabile di impianto, oppure contattando una ditta abilitata ad operare sul Catasto stesso.



		<p>Qualora l'impianto non risulti presente nel Catasto, è necessario procedere alla registrazione e alla targatura dell'impianto, nonché all'esecuzione del controllo di efficienza energetica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>In CENEDfvg è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• indicare codice targa, codice impianto, POD e PDR</li><li>• caricare il libretto dell'impianto</li><li>• caricare l'ultimo RCEE o la dichiarazione che l'impianto è escluso dai controlli di efficienza energetica (DPR 16 aprile 2013, n. 74)</li></ul>
F.1	Presenza di caminetti chiusi o con inserto	Tali apparecchi sono considerati impianti e quindi devono essere trattati come indicato nei vari casi.
G.1	Presenza di radiatori a gas	Tali apparecchi, essendo "fissi", sono considerati impianti e quindi devono essere trattati come indicato nei vari casi.
H.1	Presenza di apparecchi tipo cucine economiche ("spòlert" o "spàngher")	Qualora tali apparecchi siano destinati esclusivamente alla cottura dei cibi e non siano collegati a un sistema di distribuzione e diffusione del calore, non sono considerati impianto termico. Solo nel caso di termocucine collegate all'impianto di climatizzazione invernale, per le quali il fabbricante abbia esplicitamente previsto e progettato tale funzione, indicando la potenza termica nominale sulla targa del generatore e nel libretto d'uso e manutenzione, l'apparecchio può essere considerato impianto termico. In tal caso, il valore della potenza deve essere riportato nel libretto di impianto, analogamente a quanto avviene per una caldaia o una stufa.
I.1	Presenza di più generatori	Vedere la faq n. 1.42 sul sito di FVG Energia
L.1	Presenza di caminetti aperti, resistenze elettriche...	Tali apparecchi non vengono considerati impianti termici ai fini del CRIT. Ai fini della redazione degli APE, tali impianti tecnici devono essere considerati e imputati, purché impianti fissi concorrenti ai servizi considerati nella prestazione energetica dell'edificio e di potenza sufficiente a garantire le temperature degli ambienti previste dalla legge.



<b>IMPIANTI ASSENTI</b>		
A.2	Assenza dell'impianto di climatizzazione invernale	Ai sensi delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica, in assenza di impianto di climatizzazione invernale, il servizio deve essere simulato per tutte le destinazioni d'uso. In tal caso, non è necessario caricare allegati o dichiarazioni relativi all'impianto.
B.2	Assenza dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria	Ai sensi delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica, in assenza di impianto di produzione di acqua calda sanitaria, il servizio deve essere simulato per gli edifici a destinazione d'uso residenziale. In tal caso, non è necessario caricare allegati o dichiarazioni relativi all'impianto. Per le destinazioni d'uso non residenziali, il servizio di produzione di acqua calda sanitaria è invece considerato non attivo.

<b>IMPIANTI DISATTIVATI/DISMESSI – NON FUNZIONANTI</b>		
A.3	<p>Impianto dichiarato dismesso o disattivato perché</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non è collegato alla fornitura di energia</li><li>• il generatore è privo di alcune parti essenziali</li></ul> <p>Nel caso di impianto a gasolio, gpl o combustibile solido, sarà necessario l'intervento di un tecnico/ditta, ai sensi del DM 37/2008, che renda l'impianto non funzionante e rediga la relativa dichiarazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Impianto registrato nel CRIT, ma senza dichiarazione di dismissione:</u> il responsabile dell'impianto deve inviare a FVG Energia il modello C "Dichiarazione disattivazione impianto termico/generatore".</li><li>• <u>Impianto non registrato nel CRIT:</u> è necessario registrare l'impianto e targarlo. Successivamente il responsabile dell'impianto deve inviare a FVG Energia il modello C "Dichiarazione disattivazione impianto termico/generatore".</li><li>• <u>Impianto registrato nel CRIT, ma non targato perché dismesso prima dell'entrata in vigore della targatura:</u> se questo è l'unico generatore dell'edificio, contattare FVG Energia per attribuire una targa d'ufficio che verrà inviata al certificatore in modo che venga apposta sul generatore. Il responsabile dell'impianto deve successivamente inviare a FVG Energia il modello C "Dichiarazione disattivazione impianto termico/generatore". Se invece sono presenti altri generatori, questi vanno registrati e targati e si estende la targa assegnata anche al generatore dismesso.</li></ul> <p>In CENEDfvg è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• indicare codice targa, codice impianto (se non è collegato alla fornitura di energia non indicare POD e PDR)</li><li>• caricare il libretto dell'impianto</li><li>• caricare il Modello C inviato a FVG Energia</li><li>• nei calcoli della prestazione energetica NON simulare l'impianto in oggetto in quanto esistente, ma è necessario indicare la dismissione nelle note.</li></ul>



B.3	Impianto non funzionante	<p>L'impianto non funzionante può risultare pericoloso soprattutto se è collegato alla fornitura di energia, per cui è necessario eseguire una manutenzione straordinaria oppure dismetterlo a cura di un tecnico ai sensi del DM 37/2008.</p> <p>In quest'ultimo caso il responsabile dell'impianto deve inviare a FVG Energia il modello C "Dichiarazione disattivazione impianto termico / generatore".</p> <p>In CENEDfvg è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• indicare codice targa e codice impianto (se non è collegato alla fornitura di energia non indicare POD e PDR)</li><li>• caricare il libretto dell'impianto</li><li>• caricare l'RCEE effettuato dopo la manutenzione oppure il Modello C inviato a FVG Energia</li><li>• nei calcoli della prestazione energetica NON simulare l'impianto in oggetto in quanto esistente (indicare l'eventuale dismissione nelle note)</li></ul>
-----	--------------------------	--

**IMPIANTI NON COLLAUDATI**

A.4	Impianto su edifici di nuova costruzione /ristrutturazione, per i quali non è stata ancora effettuata la prima accensione, perché non collegato alla fornitura di energia	<p>Ai sensi delle disposizioni regionali (allegato alla Delibera di G.R. n.2018 del 30.12.2020) all'art.15 comma 3, si stabilisce che <i>"Nel caso in cui risulti impossibile effettuare il collaudo al completamento dell'installazione, l'installatore deve comunque provvedere alla registrazione dell'impianto non attivato al CRIT-FVG entro sei mesi dalla data dell'installazione e comunque prima della redazione dell'attestato di prestazione energetica"</i>.</p> <p>Quindi per emettere l'APE è necessario registrare l'impianto e targarlo.</p> <p>In CENEDfvg è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• indicare codice targa e codice impianto</li><li>• caricare il libretto dell'impianto</li><li>• caricare la dichiarazione che l'impianto non è stato ancora collaudato e non è collegato alla fornitura di energia</li><li>• nei calcoli della prestazione energetica considerare l'impianto, anche se non collaudato.</li></ul>
-----	---	---